NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO O DI DEPOSITO, A QUALSIASI TITOLO, DI SOMME A FAVORE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. unico

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove modalita' di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 13 novembre 1980, n. 758 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1980 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-modalita-di-pagamento-o-di-deposito-a-qualsiasi-titolo-di-somme/art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it